

TRANSFER PRICING E SERVIZI A BASSO VALORE AGGIUNTO*Il regime semplificato si complica*

La corretta rappresentazione delle operazioni sui servizi a basso valore aggiunto all'interno della documentazione di Transfer Pricing si sta rivelando uno dei passaggi più critici del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sugli oneri documentali. Per tali servizi, normalmente relativi ad attività ancillari e di supporto al «core business» dei gruppi, l'articolo 7, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018 prevede la facoltà per il contribuente di scegliere un approccio semplificato che prevede un mark-up del 5% sui costi, evitando quindi lo svolgimento di una analisi economica dedicata. La parte semplificatrice del nuovo Provvedimento per la categoria di servizi in parola prevede che i contribuenti coinvolti in operazioni infragruppo su servizi a basso valore aggiunto – che optino per il regime semplificato – siano esentati dal presentare tali informazioni su: a) Descrizione dell'operazione; b) Analisi di comparabilità; c) Metodo; d) Risultati e assunzioni critiche.

Tuttavia, tale semplificazione viene controbalanciata da quattro nuove sezioni dedicate (punti dal 7.1 al 7.4 del Provvedimento) che riguardano: 1) Descrizione dei servizi infragruppo (ivi incluse informazioni su identità dei beneficiari, ragioni per le quali i servizi sono stati considerati a basso valore aggiunto, ragioni alla base della fornitura dei servizi e benefici ottenuti o attesi, criteri di ripartizione, conferma del margine di profitto); 2) Contratti di fornitura dei servizi; 3) Valorizzazione delle operazioni (ivi incluse informazioni su calcoli sui costi diretti e indiretti e sul margine di profitto, categorie e importi dei costi rilevanti, costi relativi a servizi forniti esclusivamente a un solo membro del gruppo); 4) Calcoli che dimostrino l'applicazione dei criteri di ripartizione.

Dal confronto emerge una sproporzione tra nuove richieste informative e parziali esenzio-

ni tale da rendere non conveniente e difficilmente percorribile l'adozione del regime semplificato, nonché rischioso ai fini della penalty protection. Nel dettaglio, l'esenzione - solo formale - dalla presentazione della «descrizione dell'operazione» viene di fatto reintrodotta attraverso la «descrizione dei servizi infragruppo», con l'aggiunta di ulteriori dettagli a carico del contribuente. Inoltre, la previsione delle sezioni su Valorizzazione delle operazioni e Calcoli rende il processo di documentazione oltremodo oneroso, soprattutto per gruppi che prestano svariati servizi a basso valore aggiunto ad una moltitudine di soggetti beneficiari.

A dimostrazione di tale incoerenza tra la finalità di semplificazione e le difficoltà operative dei gruppi multinazionali, è stata riscontrata – nell'ambito di tavoli di discussione tecnica – una maggiore propensione allo svolgimento di un'apposita analisi economica, pur di non incorrere nel regime semplificato dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto, l'approccio adottato sul tema dall'Agenzia delle Entrate, nelle dichiarazioni «semplificate», si rivela nei fatti oneroso e farraginoso, richiedendo: 1) la predisposizione di una reportistica dedicata sui costi; 2) il coinvolgimento di risorse aziendali (e.g. contabilità) diverse da quelle responsabili per la predisposizione della documentazione di Transfer Pricing; 3) tempistiche non in linea con la scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'auspicio, quindi, è che quindi l'Agenzia delle Entrate possa fare una riflessione interna sui temi sollevati, al fine di rendere realmente semplificato l'approccio da adottare per i servizi a basso valore aggiunto e consentire ai contribuenti di focalizzare tempi e risorse sulle operazioni ad alto valore aggiunto.

Vincenzo Zurzolo